

ARTICOLO 13 Art. 18, comma 7., L. 84/94. - Affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 L. 84/94, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo

1. La domanda di affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 L. 84/94, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, ex art. 18, comma 7, L. 84/94²⁶ dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D6» “*formato cartaceo*”, compilato in tutte le sue parti, corredata con la documentazione indicata nell'Allegato n. 6.
2. La domanda di affidamento dovrà essere corredata della documentazione di supporto che consenta all'Amministrazione di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta. Sarà implementato, su detta documentata richiesta, l'iter istruttorio di rito con:
 - a) rinnovata valutazione da parte dell'Amministrazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività;
 - b) accertamenti di rito sul soggetto affidatario mediante verifica d'ufficio dei requisiti di affidabilità del Soggetto affidatario medesimo che saranno comunicati dallo stesso attraverso la compilazione dei modelli B, C1 e C2 (allegati nn. 11, 12 e 13 del presente Regolamento) ove sono esplicitati i requisiti previsti dall'art. 80 (“Motivi di esclusione”) del D.Lgs. 50/2016 ritenuti dall'Amministrazione compatibili con la fattispecie delle concessioni demaniali marittime. In particolare l'AdSP procederà ad acquisire i sottoindicati certificati che saranno valutati nel rispetto del cennato art. 80 nei limiti di compatibilità:
 - certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per quanto attiene agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 - Durc per quanto attiene agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
 - certificato di ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi del comb. disp. artt. 3, co. 4 e 17, L. 68/99;
 - informazioni antimafia relativamente ai soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs 159/2011 dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); ciò per le concessioni demaniali marittime il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 desunto dall'ammontare del canone complessivo per tutte le annualità previste;
 - certificato del casellario giudiziario;
 - c) verifica del possesso della autorizzazione ex art. 16 L. 84/94;
 - d) verifica che l'attività oggetto della richiesta di affidamento sia compresa in quella

²⁶ L. 84/94 Art. 18. - *Concessione di aree e banchine.*

Comma 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

oggetto della concessione e che non comporti alcuna modifica della concessione in essere;

- e) acquisizione del parere/delibera del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 3, lett. f) e g) della L. 84/94.
3. Il Soggetto affidatario – che assume l’obbligo di svolgere le attività oggetto dell’autorizzazione nel rispetto delle vigenti normative di settore - è obbligato in solido con il concessionario relativamente all’esercizio delle attività autorizzate.
 4. L’Affidatario medesimo si obbliga, altresì, a munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all’uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l’esercizio dell’attività, osservando le relative prescrizioni; in mancanza l’autorizzazione di cui al presente articolo è *ipso jure* priva di efficacia.
 5. L’Autorità concedente, sugli esiti favorevoli dell’istruttoria e nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 11 del Regolamento, rilascerà al concessionario l’autorizzazione di che trattasi in conformità della quale l’impresa portuale autorizzata è legittimata a svolgere alcune attività comprese nel ciclo operativo indicate nell’autorizzazione medesima. Trattasi di esternalizzazione ad imprese terze, autorizzate *ex art.* 16 L. 84/94, di alcune fasi del ciclo operativo senza che ciò incida sul rapporto concessorio che non viene alterato nella sua sostanza e nelle responsabilità del concessionario per l’intero ciclo di lavoro.